Municipio

Comune di
Cadenazzo

Cará 2
Casella postale 161
CH 6593 Cadenazzo

telefono 091 858 11 77
telefax 091 858 25 22

e-mail municipio@cadenazzo.ch
web www.cadenazzo.ch

funzionario Gianpietro Lucca
telefono 091 850 29 16
e-mail gianpietro.lucca@cadenazzo.ch

Membri del Consiglio comunale
del Comune di Cadenazzo

Cadenazzo 6 novembre 2014
Ris. mun. 982 del 05.11.2014

Messaggio municipale 44/2014

Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo

Signor Presidente e Consiglieri comunali,

con il presente messaggio, il Municipio sottopone al vostro consesso la proposta di nuovo Regolamento comunale concernente la videosorveglianza nel territorio giuridizionale del Comune di Cadenazzo.

1. Ragioni della presente modifica

Il precedente Regolamento comunale era stato approvato dal vostro consesso nella seduta del 20 dicembre 2006.

In base alle direttive emanate dalle Sezione degli enti locali, il Municipio ha risolto di licenziare un messaggio municipale per procedere alla modifica delle norme secondo le nuove linee guida legislative e giurisprudenziali in merito.

Considerato l'esiguo numero di articoli, si è deciso di procedere all'abrogazione del precedente Regolamento e sostituire lo stesso con una nuova base legale.

2. Proposte di modifica di competenza del legislativo

Le modifiche principali, rispetto al precedente Regolamento, riguardano aspetti formali.

Art. 1 – Basi legali
Si è completato l'elenco delle basi legali con riferimento ad articoli della Costituzione cantonale e della Legge organica comunale.

Art. 3 – Utilizzazioni e principi
È stata tolta la specifica che riguarda il controllo del territorio e del traffico, così come indicato dalle linee guida.

Art. 4 – Responsabilità
È stato inserito il paragrafo 2, riguardante l'emanazione di condizioni, convenzioni o altro modo per garantire che tale regolamento sarà osservato anche da un servizio o persone responsabili della videosorveglianza.

Art. 6 – Registrazione
Il precedente Regolamento stabiliva, al capoverso 1, che le registrazioni dovessero essere cancellate trascorso un periodo di 48 ore. Tale termine comporta che una registrazione avvenuta in un periodo festivo, precedente o

seguente il finesettimana, non possa essere conservata per una visualizzazione sino al primo giorno lavorativo seguente. Si propone pertanto di ampliare il periodo di conservazione a 5 giorni.

Art. 8 – Protezione dei dati
Si tratta solo di una modifica, al capoverso 1, di terminologia riguardante l'elaborazione non consensita dei dati.

Versione precedente	Nuova versione
Art. 1 – Basi legali Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.	Art. 1 – Basi legali Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli art. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv 2, 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.
Art. 3 – Utilizzazioni e principi Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.	Art. 3 – Utilizzazioni e principi Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.
Art. 4 – Responsabilità Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.	Art. 4 – Responsabilità 1. Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili. 2. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.
Art. 6 – Registrazione 1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 48 ore.	Art. 6 – Registrazione 1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.
Art. 8 – Protezione dei dati 1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.	Art. 8 – Protezione dei dati 1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.

Visto quanto precede, invitiamo a voler risolvere:

1. È approvato il Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo;

2. È abrogato il Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giuridiszionale del Comune di Cadenazzo, entrato in vigore il 18 maggio 2007.

3. È riservata l'approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 188 LOC.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO — IL SEGRETARIO

Flavio Petraglio — Gianpietro Lucca

Allegati:
- Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo nuova versione
- Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo versione attualmente in vigore

Preavviso commissionale
L'esame del presente messaggio compete alla Commissione delle petizioni

Municipale responsabile: Pellencini Sandro

COMUNE DI CADENAZZO

Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo

NUOVA VERSIONE

Art. 1 – Basi Legali

Basi legali del presente Regolamento sono l'art. 16 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, gli art. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 42 cpv 2, 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cadenazzo, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 – Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 – Responsabilità

1. Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.
2. In quest'ultimo caso il Municipio garantisce che il presente Regolamento verrà da questi osservato per il tramite di condizioni, convenzioni od in altro modo.

Art. 5 – Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 – Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 5 giorni.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente il diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cadenazzo, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 – Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali nonché l'elaborazione non consentita o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personale del 9 marzo 1987.

NUOVA VERSIONE

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale, e abroga il Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo entrato in vigore il 18 maggio 2007.

Approvato dal Municipio il 5 novembre 2014

Il sindaco	Il segretario
Flavio Petraglio	Gianpietro Lucca

Approvato dal Consiglio comunale il

Il presidente	Il segretario
Mirto Fedeli	Gianpietro Lucca

Approvazione del Consiglio di Stato del

Il presidente	Il cancelliere

NUOVA VERSIONE

COMUNE DI CADENAZZO

Regolamento concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Cadenazzo

VERSIONE IN VIGORE

Art. 1 – Basi Legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 – Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Cadenazzo, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 – Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 – Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati.
A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 – Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 – Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 48 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente il diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Cadenazzo, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 – Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personale del 9 marzo 1987.

Art. 9 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

VERSIONE IN VIGORE

Approvato dal Municipio il 20 dicembre 2006
Il sindaco Il segretario
Giuliano Maddalena Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 29 gennaio 2007
Il vice presidente Il segretario
Renzo Marielli Piero Maccagni

Approvazione dalla Sezione enti locali il 18 maggio 2007
Il capo sezione
Elio Genazzi

VERSIONE IN VIGORE